REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 maggio 2011 n.83

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 24 della Legge 30 novembre 1995 n.134;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 17 maggio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA DI CUI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1995 N. 134 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 2011 viene abrogato l'articolo 10 della Legge 30 novembre 1995 n. 134; da tale data non verrà più riportato sulla patente di guida il Gruppo sanguigno ed il fattore RH del titolare.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 1, della Legge 30 novembre 1995 n. 134 così come integrato dall'articolo 1 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è così modificato:

"Il conducente non deve avere superato l'età di anni:

1) 65 per guidare: autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale, macchine operatrici, macchine agricole e carrelli con massa massima autorizzata superiore a 20.000 kg; tale limite può essere elevato fino al sessantottesimo anno previo accertamento sanitario annuale che attesti la persistenza dei requisiti fisici e psichici.
2) 60 per guidare autobus, autosnodati ed inoltre autocarri, autotreni, autoarticolati, quando sono adibiti al trasporto di persone; tale limite può essere elevato fino al sessantottesimo anno previo accertamento sanitario annuale che attesti la persistenza dei requisiti fisici e psichici.".

Il quarto comma, dell'articolo 12, della Legge 30 novembre 1995 n. 134, così come integrato dall'articolo 6 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è così modificato:
"Le patenti di guida della categoria D, il cui titolare ha compiuto il 60° anno di età, possono essere confermate annualmente fino al limite massimo di 68 anni in conformità a quanto previsto dal quarto comma, punto 2), dell'articolo 1.".

Art. 3

L'articolo 3 della Legge 30 novembre 1995 n. 134 così come integrato dall'articolo 3 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è così modificato:

"Art. 3
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione anatomica o funzionale che impedisca di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Il relativo accertamento deve essere effettuato dal Dirigente del Servizio Medicina di Base o suo delegato e deve risultare da certificato di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame.

Il Servizio può avvalersi della collaborazione di altri Servizi Sanitari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, qualora ne riscontri l'opportunità, della consulenza di altri medici specialisti; il Servizio si avvale altresì dell'assistenza di tecnici dell'Ufficio Registro Automezzi nei casi di accertamento richiesto da mutilati o minorati fisici per i quali si ritiene necessaria la prescrizione di adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

Con appositi decreti reggenziali saranno emanate disposizioni circa:

a) i requisiti psichici e fisici per conseguire e rinnovare le patenti di guida;
b) gli adattamenti dei veicoli necessari per garantire una normale sicurezza di guida nonché le modalità della loro applicazione.

Il rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori è soggetto a presentazione di certificato medico a decorrere dal 1° gennaio 2012. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A.".

Art. 4

Il secondo comma, dell'articolo 5, della Legge 30 novembre 1995 n. 134, così come integrato dall'articolo 4 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è così modificato:
"Il candidato all'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori deve dimostrare di aver svolto, da non più di dodici mesi, almeno 20 ore di istruzione presso istituti scolastici ovvero 12 ore presso una autoscuola. A tal fine viene presentata idonea certificazione.".

Art. 5

Il primo comma, dell'articolo 12, della Legge 30 novembre 1995 n. 134, così come integrato dall'articolo 6 del Decreto 19 aprile 2004 n. 49, è così modificato:

"Art.12
(Durata e conferma della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori non ha scadenza ma cessa di validità e verrà ritirato dall'Ufficio Registro Automezzi quando il titolare consegue la patente di guida di qualsiasi categoria. Non può guidare ciclomotori e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori il soggetto la cui patente è stata momentaneamente sospesa o revocata nei casi previsti dalla legge o dal Codice della Strada.".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta